

Decreto mille proroghe, quanto può interessare agli aderenti

Articolo 13.

La norma è diretta a prorogare al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione delle misure a sostegno del personale militare e di quello civile presente nelle zone adiacenti le basi militari nazionali, che abbia contratto infermità o patologie tumorali da ricondurre all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle pesanti derivanti dall'esplosione di materiale. Ciò in quanto la concertazione interministeriale, seppure tempestivamente avviata e fortemente sostenuta dalle amministrazioni proponente e concertanti, ha consentito di pervenire alla stesura definitiva dello schema di regolamento, rivelatosi particolarmente complesso sotto il profilo tecnico-giuridico in relazione alla formulazione della norma, solamente il 12 dicembre scorso.

Conseguentemente, la disposizione prevede, al fine di garantire l'intera disponibilità finanziaria complessiva di 30 milioni di euro apprestata dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 (10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010), la conservazione in bilancio dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni, riferita all'anno 2008, per l'anno 2009.

Nel contempo, la disposizione, tenuto conto delle preminenti competenze individuate in capo al Ministero della difesa dallo schema di regolamento predisposto in sede interministeriale, prevede che esso sia adottato non più su proposta del Ministro dell'interno, come indicato dall'articolo 2, comma 79, della citata legge n. 244 del 2007, ma su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Articolo 14.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dirette a prorogare, fino all'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-ter e dall'articolo 61, commi 3, 4-bis e 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, riguardanti le promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani, e gradi corrispondenti, delle Forze armate.

In particolare si tratta di prorogare l'attuale disciplina che consente, fino all'anno 2009 compreso, di promuovere al grado di maggiore un numero di capitani pari a quelli annualmente inseriti in aliquota e giudicati idonei all'avanzamento, in luogo del numero fisso di promozioni indicato dalle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997.

La previsione assume particolare urgenza in quanto a partire dall'anno 2009 si dovrebbe applicare la norma di regime che prevede un numero fisso di promozioni, mentre per ancora cinque anni si presenteranno in valutazione un numero di capitani delle Forze armate ben superiore alle promozioni previste, con differenze che, per talune Forze armate, assumono dimensioni assai significative (88 promozioni su una media di circa 170 ufficiali che si presenteranno in valutazione dal 2009 al 2014). Tale fenomeno è dovuto alle immissioni operate negli anni novanta, prima dell'introduzione della nuova legge di avanzamento degli ufficiali che ha portato ad arruolamenti di minore entità e in linea con il numero di promozioni annuali previste dalla stessa legislazione. Pertanto, la proroga richiesta è strumentale al completo assorbimento del passaggio da una pregressa legislazione ad una nuova con criteri più rigidi. In mancanza di tale intervento si determinerebbe un'eccessiva selezione in un grado «iniziale» che comporterebbe pesanti riflessi sul personale, giacché esso si vedrebbe privato della possibilità di poter efficacemente concorrere per le successive promozioni e quindi potrebbe avere una caduta di motivazione deleteria per l'Amministrazione. Da qui emerge il profilo di necessità della norma di proroga. Con riguardo all'esigenza, nell'imminenza del citato termine di scadenza, di prevedere la proroga delle disposizioni transitorie in questione fino all'anno 2015, si evidenzia che essa si riconnette all'incidenza che le valutazioni annuali effettuate in sede di avanzamento hanno sull'ordinato sviluppo dei ruoli nel tempo e alla conseguente necessità per le commissioni di conoscere preventivamente l'ambito temporale di vigenza del sistema di avanzamento nell'ambito del quale debbono operare negli anni futuri. Analoga esigenza aveva

determinato la necessità di intervenire con l'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, al fine di prorogare fino all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il comma 3 chiarisce che i commi 1, 2 e 8 non comportano un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto la vigente disciplina sul controllo delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale della Difesa è basata sul principio dell'invarianza della spesa, rispetto alle dotazioni finanziarie indicate nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché nella tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminate dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La dimostrazione dell'invarianza della spesa complessiva del personale militare, rispetto agli importi previsti dalle norme sopra indicate, è verificata nell'ambito del decreto ministeriale annuale emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. In questo quadro di situazione, le eventuali maggiori spese che si potrebbero verificare in un determinato settore del personale delle Forze armate verrebbero automaticamente compensate in altri gradi, ruoli, categorie mediante il citato decreto. Quindi, un eventuale maggior costo legato ad un numero di promozioni annuali da capitano a maggiore, qualora fosse in qualche caso superiore ai valori indicati nelle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, sarebbe automaticamente compensato con una minore consistenza globale del personale militare della Difesa e verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 si prefigge lo scopo di consentire il completamento del transito di un esiguo numero di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ai fini della costituzione iniziale del citato ruolo, prorogando fino all'anno 2009 il termine per la conclusione delle operazioni di transito. L'ulteriore proroga si rende necessaria in quanto la ristrutturazione in atto nelle Forze armate non ha ancora consentito la conclusione dei necessari provvedimenti attuativi.

Il comma 5, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è teso a prorogare il termine entro cui le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, dovranno raggiungere la capacità di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura. Si tratta di otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1.600 dipendenti, dislocati nei comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina). In ragione dei rilevanti risvolti economico-sociali e dell'impatto occupazionale sui territori interessati, l'obiettivo del conseguimento dell'economica gestione assume un'alta connotazione programmatica di modo che appare indispensabile assicurare fin da ora, all'Agenzia industrie difesa, una prospettiva operativa almeno triennale per il suo conseguimento. In coerenza con tale obiettiva necessità, per consentire all'Agenzia di funzionare e di portare a compimento la gestione degli impianti produttivi secondo le logiche dell'economia di mercato, il comma 6 è conseguentemente volto ad autorizzare l'Agenzia stessa a prorogare fino al 2011 la validità dei contratti di lavoro in corso scadenti nel biennio 2008-2009, stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, relativi al proprio personale dipendente tecnico e amministrativo. Ciò risulta quanto mai necessario per evitare che, ad iniziare dai prossimi giorni e nel volgere di qualche mese, l'Agenzia si trovi priva di tutto il personale dipendente, poiché tutto con contratto scadente fra il dicembre 2008 e il primo semestre del 2009. Quanto sopra, evidentemente, determinerebbe l'obiettiva impossibilità per l'Agenzia stessa di svolgere le attività istituzionali affidatele, a grave scapito delle realtà produttive ed industriali alla cui gestione essa è preposta e dell'ingente numero di personale degli stabilimenti. Si tratta di complessivi diciassette dipendenti, già tecnicamente formati e proficuamente impiegati nelle specifiche attività in seno agli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia.

Il comma 7 è volto a differire, per le sole strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che subordina la corresponsione degli emolumenti relativi al lavoro straordinario alla previa attivazione di sistemi automatici di rilevazione delle presenze. L'intervento si rende necessario in quanto la complessità dell'organizzazione del Dicastero, con distribuzione sull'intero territorio nazionale di un notevole numero di enti, reparti ed uffici, alcuni di questi con poche unità di personale, non ha consentito, per oggettive difficoltà, di completare entro l'anno 2008 le operazioni avviate per dotare tutte le articolazioni dei citati sistemi di rilevazione delle presenze.

Il comma 8 è diretto a prorogare di due anni, fino al 31 dicembre 2010, la disposizione che consente al personale militare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno quaranta anni di servizio effettivo. Già l'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, aveva previsto la proroga di un anno di tale disposizione, in ragione della necessità di attendere la nuova disciplina relativa all'innalzamento dei limiti di età per l'accesso al trattamento pensionistico del personale militare, conseguente all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia previdenziale. Nell'ambito di tale provvedimento dovrà, infatti, essere realizzato il raccordo tra la citata nuova disciplina e le modalità di applicazione dell'istituto dell'ausiliaria. Nella considerazione che tale delega non è stata ancora esercitata, permane l'esigenza di mantenere per ulteriori due anni la possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda del personale militare.

Si fa presente che la norma, che tra l'altro troverebbe applicazione solamente per un ristretto numero di soggetti considerato il fatto che permane la condizione dei quaranta anni di servizio effettivo, deve ritenersi neutra sotto il profilo finanziario per i motivi già evidenziati e condivisi in occasione della precedente proroga.

In particolare si osserva, infatti, che all'atto del collocamento in congedo del militare nella posizione dell'ausiliaria cessa per l'Amministrazione l'obbligo di erogare i contributi previdenziali e pensionistici, pari complessivamente al 24,20 per cento della retribuzione dell'interessato, il quale invece continua a versare i contributi sul proprio trattamento pensionistico, nella misura del 9,10 per cento se ufficiale e dell'8,75 per cento se sottufficiale. A fronte di ciò il soggetto ha diritto per la durata di permanenza in ausiliaria (massimo un quinquennio) al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza virtualmente percepito e quello economico spettante, nel tempo, al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente a quella posseduta dal militare all'atto del collocamento in congedo (dal computo sono oggi escluse, per espressa disposizione normativa, le indennità dirigenziali). Tenuto conto dell'anticipata cessazione degli obblighi contributivi a carico dell'amministrazione, che costituisce un significativo risparmio, e che gli aggiornamenti stipendiali sono sensibilmente inferiori rispetto alle citate percentuali di contribuzione a carico dell'interessato, ne discende che non sono ravvisabili oneri superiori collegati alla permanenza nella posizione di ausiliaria. Si rileva, in ultimo, come la disposizione costituisca esclusivamente una anticipazione, tra l'altro molto limitata considerato il requisito dei quaranta anni di servizio effettivo, dell'accesso alla posizione dell'ausiliaria per raggiungimento dei limiti di età, talché il soggetto è comunque destinato ad accedere all'istituto dell'ausiliaria, seppur in un tempo di poco successivo.

Si osserva, in proposito, che evidentemente è sulla base di tali considerazioni che l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il quale prevedeva la prosecuzione della possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda fino al 2007, che si intende prorogare di ulteriori due anni con il comma 8 in oggetto, non è corredato di alcuna forma di copertura di spesa.